

Dipartimento di Prevenzione Azienda USL3 di Pistoia

Azienda USL 3 Pistoia

# **STRATEGIA COMUNITARIA nella PREVENZIONE degli INFORTUNI e delle MALATTIE PROFESSIONALI**



**Servizio Sanitario della Toscana**

*Ing. Massimo Selmi*

*Pistoia, 24.03.2014*

# STRATEGIA COMUNITARIA

**“Una buona salute sul luogo di lavoro consente di migliorare tanto la sanità pubblica in generale, quanto la produttività e la competitività delle imprese. Peraltro, i problemi di salute e di sicurezza sul lavoro hanno un costo elevato per i sistemi di protezione sociale. È quindi necessario garantire ai lavoratori condizioni di lavoro gradevoli e contribuire al loro stato generale di benessere.”**

**La nuova strategia per il periodo 2007-2012 stabilisce l'obiettivo principale di ridurre del 25 % la percentuale degli infortuni sul lavoro nella EU-27.**

# STRATEGIA COMUNITARIA

**Estratto dal rapporto comunitario "CAUSES AND CIRCUMSTANCES OF ACCIDENTS AT WORK IN EU" redatto nel Novembre 2008 dalla Commissione Europea relativo alla EU-15**

## 1.1 Overview from 1995 to 2005

*Over the past ten years, the incidence rate of non-fatal accidents at work in the EU-15 dropped by 27.4%, against 42.4% for fatal accidents.*


According to the European Statistics on Accidents at Work (ESAW) methodology, around 4 million accidents at work resulting in more than three days of absence from work occurred in the EU-15 in 2005. In absolute terms, this corresponds to a 17.4% decrease compared to 1995. For fatal accidents, this trend is more marked with a reduction of 35.6% over the same period. In terms of incidence rate (per 100 000 workers) for accidents in the nine main branches of economic activity of the employer (NACE), non-fatal accidents at work were down by 27.4%, against 42.4% for fatal accidents. In 2005, the incidence rate for these branches fell for the first time below the threshold of 3 100 non-fatal accidents per 100 000 workers, and below 3.5 fatal accidents per 100 000 workers. In 2000, this downward trend gained momentum, with incidence rates for non-fatal accidents falling by 5.9% from 1995 to 2000, against 22.9% from 2000 to 2005 (see Table A1.3 in the Annex).

# STRATEGIA COMUNITARIA

**Estratto dal rapporto comunitario "CAUSES AND CIRCUMSTANCES OF ACCIDENTS AT WORK IN EU" redatto nel Novembre 2008 dalla Commissione Europea relativo alla EU-15**

**Figure 1.1**

**Incidence rate of non-fatal accidents at work, EU-15, 1995-2005**




(<sup>1</sup>) 9 NACE branches: A, D to K  
 NACE means Statistical Classification of Economic Activities in the European Community  
 Source: Eurostat - ESAW

# STRATEGIA COMUNITARIA

**Estratto dal rapporto comunitario "CAUSES AND CIRCUMSTANCES OF ACCIDENTS AT WORK IN EU" redatto nel Novembre 2008 dalla Commissione Europea relativo alla EU-15**

**Figure 1.2**

**Incidence rates of fatal accidents at work, EU-15, 1995-2005**



(1) 9 NACE branches: A, D to K  
Source: Eurostat - ESAW

# STRATEGIA COMUNITARIA

**L'analisi statistica ha evidenziato le seguenti categorie di rischio:**

- Caduta al piano**
- Caduta dall'alto**
- Uso di macchinari/impianti**
- Uso di utensili manuali**
- Movimentazione manuale o meccanica**
- Uso occupazionale di veicoli nelle strade pubbliche**
- Cause psicosociali**

# STRATEGIA COMUNITARIA

**La caduta al piano rappresenta il 14% dei circa tre milioni di infortuni con prognosi superiore a tre giorni nell'anno 2005 nella EU-15**

**La caduta dall'alto rappresenta il 5% dei circa tre milioni di infortuni con prognosi superiore a tre giorni. Tale evento costituisce la seconda causa di morte per motivi di lavoro.**

**L'uso di macchinari ricorre nel 7% dei casi (il 4% per parti di queste); la percentuale sale significativamente per le categorie più giovani dei lavoratori.**

**L'uso di utensili manuali ricorre nell'8% dei casi**

# STRATEGIA COMUNITARIA

**Movimentazione di carichi: del 1 700 000 infortuni per i quali nel database è possibile l'associazione all'attività, il 17% è avvenuto in produzione, l'8% in immagazzinamento.**

**L'uso di mezzi di trasporto/movimentazione ha determinato il 4% dei casi non mortali e ben il 29% dei casi mortali. Risulta perciò la prima causa di morte.**

**Cause psicosociali: circa 25000 infortuni sono derivati da aggressioni o molestie.**



# STRATEGIA COMUNITARIA

Studi effettuati dalla Commissione dell'UE hanno evidenziato che, se in tutti gli Stati membri venissero applicate le **migliori prassi**, il numero di infortuni potrebbe essere sensibilmente ridotto



Una riduzione del numero di infortuni nell'ordine del **20%** significherebbe che potrebbero essere evitate **100.000** cadute da luoghi di lavoro temporanei in quota (di cui circa 10.000 comportanti invalidità permanenti e oltre 200 con esito mortale)



In **termini finanziari**, considerato che i costi diretti ed indiretti per **ciascuna invalidità permanente** possono essere valutati pari a **un milione di euro**, si potrebbero realizzare economie di circa **10.000 milioni di euro** (cioè pari a **20.000 miliardi di lire!!!...**)

# STRATEGIA COMUNITARIA

Gli infortuni sul lavoro costano agli italiani quanto una manovra finanziaria: 24 mld di euro l'anno.

Nel **2010** gli infortuni sul lavoro – circa **800** mila in un anno – sono costati all'Italia una cifra complessiva stimata dall'**Inail** intorno ai **24** miliardi euro.

Per fare un paragone:

- lo stesso volume economico del debito estero della Serbia;
- più o meno, lo stesso costo della manovra correttiva alla Finanziaria approvata l'anno scorso anno per il biennio 2010 – 2011.

# STRATEGIA COMUNITARIA

## Evitare gli infortuni sul lavoro determina grandi vantaggi :

- Risparmiare sulla sofferenza propria e dei propri congiunti
- Risparmiare sulle tasse che inevitabilmente devono aggiungersi sul reddito
- Risparmiare sui costi del soccorso
- Risparmiare sui costi delle cure mediche e delle degenze ospedaliere
- Risparmiare sui costi per le visite successive e sui costi dei passaggi burocratici,
- Risparmiare sugli **indennizzi**, a carico dell'Inail, per l'**infortunio** subito e sul riconoscimento dell'eventuale **invalidità** con relativo sussidio. Per non parlare, nel malaugurato caso delle **morti bianche**, del **sussidio per i superstiti**.

All'infortunio sul lavoro, che di per se determina un costo proprio, va poi sommato l'incidenza di spesa per Inail prodotta dalle assenze da lavoro successive all'infortunio, ed anche una perdita di produttività per l'azienda stessa per tutta la durata dell'infortunio.

# STRATEGIA COMUNITARIA

## CONSIDERAZIONE FINALE

COSTO DEGLI INFORTUNI ANNUO 24MILIARDI €/ 800.000 INFORTUNI

COSTO MEDIO SINGOLO INCIDENTE € 30.000

EQUIVALENTE

STIPENDIO LORDO DI UN LAVORATORE MEDIO

SE SI RIUSCISSE A RIDURRE ANCHE DEL 25% IL NUMERO DEGLI INFORTUNI  
SI POTREBBE IMPLEMENTARE L'OCCUPAZIONE CON 200.000 LAVORATORI.

# **STRATEGIA COMUNITARIA**

**la Commissione ha stabilito i sei obiettivi intermedi seguenti:**

- ✓ **Attuare un quadro legislativo moderno ed efficace**
- ✓ **Favorire lo sviluppo e l'attuazione delle strategie nazionali**
- ✓ **Favorire i cambiamenti di comportamento**
- ✓ **Far fronte a rischi nuovi e sempre più importanti**
- ✓ **Migliorare il controllo dei progressi compiuti**
- ✓ **Promuovere la sicurezza e la salute a livello internazionale**

# **STRATEGIA COMUNITARIA**

**l'Unione Europea ha costituito:**

**Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (EU-OSHA) con Regolamento CE n. 2062/94**

**Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND)**

**Comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail (CCSS)**

**Le indagini statistiche sono affidate a EUROSTAT**

# STRATEGIA COMUNITARIA

**L'Agenzia ha sede a Bilbao; ha il compito di:**

- ✓ **raccogliere e analizzare e diffondere le informazioni sulla ricerca;**
- ✓ **raccogliere e analizzare e diffondere le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche negli Stati membri;**
- ✓ **promuovere e sostenere la cooperazione e lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Stati membri, compresa l'informazione sui programmi di formazione;**
- ✓ **organizzare conferenze e seminari, nonché scambi di esperti nazionali;**
- ✓ **fornire agli organismi comunitari e agli Stati membri informazioni di ordine tecnico, scientifico ed economico, necessarie alla formulazione e alla realizzazione di politiche razionali ed efficaci;**

# STRATEGIA COMUNITARIA

**L'Agenzia ha sede a Bilbao; ha il compito di:**

- ✓ **creare e coordinare, in cooperazione con gli Stati membri, una rete di informazioni comprendente agenzie e organizzazioni a livello nazionale, comunitario ed internazionale;**
- ✓ **raccogliere e mettere a disposizione le informazioni di lavoro provenienti e destinate a paesi terzi e ad organizzazioni internazionali: OMS, OIL, etc.;**
- ✓ **fornire informazioni tecniche, scientifiche ed economiche su metodi e strumenti da usare nelle politiche preventive (in particolare nel settore delle piccole e medie imprese);**
- ✓ **contribuire allo sviluppo dei futuri programmi comunitari di azione;**
- ✓ **assicurare che le informazioni risultino comprensibili per gli utilizzatori finali.**



# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Le direttive comunitarie sono recepite in vario modo dal legislatore italiano:**

**attraverso norme primarie, ovvero atti aventi forza di legge, quale ad esempio il d.lgs. 626/94**

**attraverso norme secondarie, come ad esempio un regolamento di attuazione, senza legge delega, quale il D.P.R. 459/96, del tutto privo di conseguenze penali**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Occorre sottolineare, prioritariamente, quello che spesso viene dimenticato:**

**le direttive sono vincolanti per gli Stati Membri quanto agli obiettivi, ma sono del tutto prive del carattere della immediata applicabilità tra privati (mentre sono direttamente applicabili, a certe condizioni, nei confronti degli Stati Membri).**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Circa le competenze affidate alla Comunità Europea occorre altresì tenere conto di quelle che la stessa può esercitare in virtù del *principio di sussidiarietà*.**

**In base all'art. 5 del testo coordinato del trattato di Maastricht e del Trattato CE, infatti, la *Comunità Europea è legittimata ad agire nei settori che non sono di sua esclusiva competenza soltanto nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.***

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Sono Fonti a carattere normativo vincolante:**

- i regolamenti;
- le direttive;
- le decisioni;

**Sono Fonti a carattere non vincolante:**

- le raccomandazioni e i pareri.

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**I regolamenti sono gli strumenti più completi ed efficaci (art. 249 Trattato). Essi sono:**

- ✓ **di portata generale, cioè applicabili a categorie di destinatari astrattamente determinate;**
- ✓ **obbligatoriosi in tutti i loro elementi, cioè gli Stati membri hanno l'obbligo della integrale applicazione;**
- ✓ **direttamente applicabili, nel senso che esplicano tutti i loro effetti negli Stati membri, nei confronti delle loro istituzioni e rispetto ai privati, senza che sia necessario un atto di attuazione o recepimento da parte degli stessi.**

**I regolamenti vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale CE ed in linea di principio entrano in vigore decorsi 20 giorni dalla loro pubblicazione.**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Le direttive sono:**

- vincolanti solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire; si tratta di strumenti ad azione indiretta che, come le cosiddette leggi-quadro, indicano il risultato da raggiungere, ma richiedono un completamento del quadro normativo da parte dei singoli Stati membri;**
- prive del carattere di immediata applicabilità, devono essere oggetto di provvedimenti nazionali di recepimento, altrimenti non determinano né diritti né doveri.**

**Di solito viene assegnato un termine entro il quale gli Stati membri sono tenuti a recepire e dare attuazione alle direttive.**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

***La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.***

***Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.***

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

*La direttiva costituisce, con il regolamento, lo strumento di intervento più importante della Comunità, e tenta di conciliare la ricerca della necessaria unità del diritto comunitario, da una parte, con la salvaguardia delle particolarità nazionali dall'altra.*

*Obiettivo principale della direttiva non è, come per il regolamento, l'unificazione del diritto, bensì il ravvicinamento delle legislazioni.*

*Con l'armonizzazione delle norme si tende ad eliminare le contraddizioni e ridurre le differenze tra le legislazioni nazionali, fino a che in ciascuno Stato membro vengano create condizioni quanto più possibile simili a quelle degli altri Stati. Tale armonizzazione favorisce il consolidamento del mercato unico, rimuovendo gli ostacoli rappresentati dalle disparità di tutela legislativa tra i singoli Stati membri (dumping sociale).*



# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Dunque le disposizioni di una direttiva non sostituiscono automaticamente le normative nazionali, ma gli Stati membri sono obbligati, in forza del Trattato CE, ad adeguare la propria legislazione a quella comunitaria, secondo un procedimento misto, comunitario-nazionale, in due tempi.**

**Nel descrivere il rapporto tra il diritto comunitario e la legislazione nazionale di recepimento possiamo parlare in effetti di una procedura legislativa combinata, che richiede in due passaggi diversi.**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Eventuali svantaggi per i cittadini della Comunità potrebbero sorgere quando l'attuazione dell'obiettivo previsto nella direttiva, che dovrebbe presentare dei vantaggi, non avviene perché gli atti nazionali d'applicazione non vengono adottati o lo sono solo in maniera incompleta.**

**Per ovviare a tale inconveniente, la Corte di Giustizia ha deciso che in determinate circostanze i cittadini comunitari possono appellarsi direttamente alle disposizioni di una direttiva rivendicando i diritti che essa conferisce loro, ed eventualmente adire i tribunali nazionali.**

**I cittadini comunitari possono anche sporgere denuncia alla Commissione Europea contro il proprio Stato che sia inadempiente rispetto agli obblighi comunitari di recepimento (adeguato) di direttive comunitarie, e, se del caso, la Commissione avvierà presso la Corte di Giustizia Europea una procedura di infrazione al trattato.**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**La giurisprudenza italiana in alcuni casi ha riconosciuto l'immediata efficacia di direttive non ratificate [limitatamente alla sola disapplicazione delle norme nazionali interne in conflitto con la direttiva e riguardanti i rapporti tra Stato e cittadini] ma fornite delle seguenti caratteristiche:**

**formulazione tale da definire obblighi precisi a carico di soggetti ben determinati, assumendo quindi un inequivoco carattere precettivo, e non solamente programmatico;**

**significato delle prescrizioni preciso e ben definito, tale da non dover necessariamente richiedere l'emanazione di ulteriori norme attuative o di chiarificazione del significato.**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Nella gerarchia delle fonti, le direttive richiedono sempre (per avere un effetto diretto orizzontale, ovvero tra la generalità dei cittadini) il recepimento nell'ordinamento nazionale, e assumono perciò, una volta recepite, la forza giuridica che ha l'atto con il quale sono recepite, ovvero, in ordine gerarchico (di sovraordinazione):**

- 1. norma primaria, ovvero legge o regolamento delegato con legge (ad es., d.lgs. 626/94, d.P.R. 547/55, d.P.R. 303/56, d.P.R. 164/56);**
- 2. norma secondaria, ovvero regolamento esecutivo (ad es., d.P.R. 459/96 o d.m. 10 marzo 1998).**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

## Storia della legislazione in materia di salute e sicurezza

**Le prime direttive europee in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state adottate sulla base delle disposizioni generali relative all'armonizzazione del mercato (ex articoli 100 e 100 bis del TCE).**

**Questa situazione si è verificata a causa della mancanza di un'esplicita competenza legislativa nel Trattato in materia di salute e sicurezza sul lavoro fino alla metà degli anni '80.**

**Fino ad allora, la salute e la sicurezza sul lavoro erano viste come un'appendice dell'armonizzazione del mercato e delle politiche economiche della Comunità economica europea.**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**L'Atto unico europeo del 1987 ha rappresentato un grande passo avanti grazie all'introduzione di una nuova disposizione giuridica sulla politica sociale nel Trattato, volta a promuovere "il miglioramento, in particolare dell'ambiente di lavoro, per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori". L'introduzione di questa disposizione nel Trattato ha reso più evidente l'importanza rivestita dalle condizioni sicure di lavoro.**

**Con il Trattato di Amsterdam del 1997, la competenza legislativa negli ambiti delle politiche sociali europee è stata ulteriormente rafforzata grazie all'inclusione dell'accordo sociale nel Trattato CE.**

**Il Trattato di Lisbona ha conservato l'essenza delle disposizioni (attualmente articoli 151 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea).**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

## Legislazione europea in materia di salute e sicurezza

**Sulla base dell'articolo 153 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è stato adottato un gran numero di misure comunitarie in materia di salute e sicurezza su lavoro. Le direttive europee sono giuridicamente vincolanti e gli stati membri sono tenuti a recepirle nelle loro legislazioni nazionali.**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

## **il Trattato di Roma del 1957 divideva le direttive in due categorie**

**Direttive sociali (art.118A del Trattato):** destinatari sono i datori di lavoro o soggetti delegati o comunque figure con responsabilità nell'ambito del lavoro (committenti, coordinatori). Definiscono i requisiti "minimi" che devono essere adottati. Gli stati membri possono stabilire regole più restrittive.

**Direttive di prodotto (art. 100A):** definiscono i requisiti essenziali di sicurezza (RES) per la libera circolazione delle merci, sulla base del principio che ciò che circola liberamente in uno Stato può circolare liberamente anche negli altri Stati. Sono adeguate al progresso tecnologico ed i singoli Stati non possono fissare regole più restrittive (sarebbe in contrasto con la libera circolazione).



# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**La direttiva quadro 89/391 CEE con il suo ampio ambito di applicazione e ulteriori direttive incentrate su specifici aspetti di salute e sicurezza sul lavoro costituiscono i fondamenti della legislazione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

**Questa direttiva, modificata nel 2003 e nel 2007, è stata recepita negli ordinamenti nazionali.**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Sulla base della **direttiva quadro** è stata adottata una serie di **direttive particolari** incentrate su specifici aspetti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Tuttavia, la direttiva quadro continua ad essere applicata a tutti gli ambiti oggetto delle direttive particolari.

Disposizioni più severe e specifiche eventualmente previste dalle direttive particolari prevalgono quali disposizioni speciali.

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Le direttive particolari** adattano i principi della direttiva quadro a:  
mansioni specifiche (come la movimentazione manuale di carichi);  
rischi specifici sul lavoro (es. esposizione a sostanze pericolose);  
luoghi di lavoro e settori specifici (es. luoghi di lavoro temporanei, industrie estrattive e pescherecci);  
gruppi specifici di lavoratori (fra cui: donne in stato di gravidanza, giovani lavoratori, lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato);  
alcuni aspetti legati all'attività lavorativa (ad esempio l'organizzazione dell'orario di lavoro).

Le direttive particolari determinano come valutare tali rischi e, in alcuni casi, fissano i valori limite di alcune sostanze o agenti.

Le norme previste da queste direttive particolari sono **norme minime per la tutela dei lavoratori** e gli Stati membri sono vincolati a mantenerne i livelli di tutela o a stabilirne di più alti.

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Le direttive emanate** riguardano i seguenti ambiti:

- Luoghi di lavoro, attrezzature
- Segnaletica
- Dispositivi di protezione individuale
- Esposizione ad agenti chimici e sicurezza chimica
- Esposizione a rischi fisici
- Esposizione ad agenti biologici
- Disposizioni in materia di volume di lavoro, rischi psicosociali e di natura ergonomica
- Disposizioni specifiche per settore e legate ai lavoratori

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

## **Direttiva quadro: Direttiva 89/391/CEE**

Cantieri: Direttiva 92/57/CEE, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Attrezzature: Directive 89/655/EEC concerning the minimum safety and health requirements for the use of work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

Protezioni Individuali: Directive 89/656/EEC on the minimum health and safety requirements for the use by workers of personal protective equipment at the workplace (third individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Tali direttive stabiliscono prescrizioni minime e principi fondamentali , fra cui il principio della prevenzione e della valutazione dei rischi, nonché le responsabilità di lavoratori e datori di lavoro.**

**Inoltre, una serie di linee guida europee mirano a favorire l'attuazione di direttive e norme europee adottate dagli organismi europei di normalizzazione.**


# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

## **Il principio fondamentale sancito dalla direttiva quadro è costituito dalla valutazione dei rischi**

**“Innanzitutto, la valutazione dei rischi non è necessariamente una procedura complessa, farraginoso o da delegare agli esperti. Tale opinione, sebbene errata, è particolarmente diffusa tra le PMI. Esistono moltissimi strumenti (ad esempio le liste di controllo) che possono accompagnare questo processo. L'EU-OSHA propone un approccio semplice in cinque fasi.**

**In secondo luogo, una buona valutazione porta anche vantaggi all'azienda, poichè un ambiente più sano e sicuro contribuisce a ridurre l'assenteismo ed i costi assicurativi, e incrementa motivazione e produttività”**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA



**1. fase  
preliminare**

**2. fase di  
valutazione**

**3. fase di  
definizione del  
programma delle  
misure di  
prevenzione**

**4. fase di  
implementazione  
delle misure**

**5. monitoraggio  
dei risultati**



# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

## La Direttiva Cantieri

**Direttiva CEE 92/57, recepita con il Dlgs 494/96, oggi presente nel Dlgs 81/2008 al Titolo IV**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

## Linee guida europee

Le linee guida costituiscono documenti non vincolanti volti ad agevolare l'applicazione delle direttive europee. La loro pubblicazione può avvenire in varie forme fra cui: le linee guida pratiche della Commissione europea, che stabiliscono le migliori prassi per la prevenzione dei rischi, le raccomandazioni del Consiglio, le comunicazioni della Commissione europea, ecc.

sono disponibili all'indirizzo:

**<http://osha.europa.eu/it/legislation/guidelines/guidelines-intro>**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Le sintesi sono disponibili soltanto in inglese , tuttavia dal link è possibile accedere a ulteriori versioni nelle lingue disponibili.

- La direttiva quadro sulla SSL
- Luoghi di lavoro, attrezzature, segnaletica, dispositivi di protezione individuale
- Esposizione ad agenti chimici e sicurezza chimica
- Esposizione a rischi fisici
- Esposizione ad agenti biologici
- Disposizioni in materia di volume di lavoro, rischi psicosociali e di natura ergonomica
- Disposizioni specifiche per settore e legate ai lavoratori

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

## Buone Prassi

La definizione di "buone prassi" varia fra i diversi stati membri

L'HSE del Regno Unito usa nelle sue pubblicazioni la frase: "La presente guida rappresenta ciò che è considerata una buona prassi... l'osservanza di questa guida non è obbligatoria. Tuttavia, seguendo questa guida, generalmente si raggiunge già un buon livello di conformità alla legge. Gli ispettori... possono rimandare alla presente guida come testo di riferimento per le buone prassi"

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

## LINEE GUIDA E BUONE PRASSI IN ITALIA

Si parla di **buone prassi** e **linee guida** all'art. 2 del Dlgs 81/2008

Buone prassi

“soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza....”

Linee guida

“atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa....”

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

## **LINEE GUIDA E BUONE PRASSI IN ITALIA**

### Linee Guida

Le presenti linee guida sono state elaborate per indirizzare e facilitare i comportamenti nella applicazione delle misure di salute e sicurezza.

Per la consultazione dell'intera raccolta di linee guida vai al sito dell' INAIL ex ISPESL all'indirizzo  
<http://www.ispesl.it/documentazione/linee.asp>

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

## ISPESL-INAIL

### **Linee guida**

Raccolta di linee guida sviluppate sulla base delle attività di ricerca ISPESL, redatte allo scopo di divulgare raccomandazioni utili allo svolgimento del lavoro quotidiano degli attori del sistema prevenzionale.

### **Linee guida tecniche**

Testi completi di linee guida tecniche. A cura dei Dipartimenti tecnico-scientifici dell'ISPESL.

### **Linee guida V.R.**

Testi completi di linee guida per la valutazione del rischio.

### **Linee guida sistemi di gestione**

Linee guida per i sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro.

### **Linee guida internazionali**

### **Archivio**

### **Linee guida generali**

Linee guida relative alla legislazione.

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

## LINEE GUIDA E BUONE PRASSI IN ITALIA

per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata

Documento (.pdf - 333 Kb) Allegato (.pdf - 295 Kb)

per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili

Documento (.pdf - 523 Kb)

per la scelta, l'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto

Documento (.pdf - 550 Kb)

per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Documento (.pdf - 820 Kb)



# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

## COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 6, D. Lgs. n. 81/2008)

**Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 delinea un vero e proprio sistema istituzionale di organismi deputati alla elaborazione ed applicazione delle misure di prevenzione e protezione.**

**In tale contesto un ruolo fondamentale è attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ricostituita con Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2008), nella quale, come previsto dall'art.6 del Testo unico, sono presenti paritariamente rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e delle parti sociali.**

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Nella presente sezione sono disponibili i documenti e le indicazioni elaborati ed approvati**

Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008  
- Chiarimenti

Lettera circolare dell'11 luglio 2011 (formato .pdf 3,91 Mb)

Circolare esplicativa sull'applicazione dei Regolamenti Europei REACH, CLP e SDS nell'ambito del D.Lgs. n. 81/2008

Lettera circolare del 30 giugno 2011 (formato .pdf 5,47 Mb)

Aggiornamento Banca Dati CPT di Torino

Lettera circolare del 30 giugno 2011 (formato .pdf 7,05 Mb)

Parere sul concetto di 'eccezionalità' di cui al Decreto Legislativo 81/2008

Lettera circolare del 10 febbraio 2011 (formato .pdf 389,1 Kb)

# LEGISLAZIONE COMUNITARIA

## **Nella presente sezione sono disponibili i documenti e le indicazioni elaborati ed approvati**

Procedure per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

Lettera circolare del 10 febbraio 2011 (formato .pdf 3,88 Mb)

Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli intensità (ESEDI)

Lettera circolare del 25 gennaio 2011 (formato .pdf 2,37 Mb)

Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato

Lettera circolare del 18 novembre 2010 (formato .pdf 0,84 Mb)

Buone prassi

Modello di presentazione delle buone prassi ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. v) del D.Lgs. n. 81/2008 (formato .doc 185 Kb)

Per informazioni sulle modalità di presentazione del modello vai alla pagina dedicata